



SISTEMA DEI POTERI

ESTRATTO DALLO STATUTO



Art.4

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri così individuati:

- tre nominati dalla Regione Lombardia tra cui il Sindaco pro tempore del Comune di Seveso;
- due designati congiuntamente dai Rettori delle seguenti Università: Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Milano Bicocca e Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia.

I membri del Consiglio di Amministrazione, che possono essere rinominati più volte, restano in carica per cinque anni dalla data del decreto di nomina e, comunque, in regime di prorogatio, sino all'insediamento dei successori.

In caso di decadenza dalla carica di Sindaco del Comune di Seveso, la Regione Lombardia dovrà procedere alla nomina di un soggetto che rappresenti il detto Comune.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate da persone nominate dal Consiglio medesimo.

Art.7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per l'amministrazione della Fondazione, senza limitazione alcuna e, così, in via esemplificativa potrà:

- a) approvare lo statuto e le relative modifiche o trasformazioni;
- b) approvare i regolamenti interni e le relative modifiche;
- c) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) approvare i piani e i programmi della Fondazione, anche in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
- e) approvare la dismissione e l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni, di legati, di liberalità in genere e di eredità;



- f) approvare la dotazione organica del personale;
- g) nominare il Direttore della Fondazione;
- h) proporre la liquidazione della Fondazione e richiedere la nomina del liquidatore;
deliberare in ordine al patrimonio della Fondazione e all'utilizzo delle sue rendite;
- j) promuovere operazioni finanziarie con Istituti di credito pubblici e privati, compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali;
- k) determinare l'Istituto di credito cui affidare il servizio di tesoreria;
- l) nominare i componenti del Comitato Scientifico nel numero massimo di sette, e stabilisce i criteri di funzionamento di tale organo;
- m) conferire specifiche funzioni ai componenti del Consiglio di Amministrazione o ad altre figure ritenute idonee nei limiti e secondo le modalità individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie e/o specifiche competenze al Presidente e/o ad uno o più dei suoi componenti eccetto quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i).

I delegati informeranno il Consiglio di Amministrazione sulle determinazioni assunte.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere annualmente corrisposti, quale indennità di funzione, compensi individuali complessivamente superiori a quelli previsti dalla legge vigente in materia.



Art.8 Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione, ne ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio avanti qualsiasi giurisdizione e di revocarli.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e propone gli argomenti su cui è chiamato a deliberare.

In particolare:

- a) propone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) propone i piani e i programmi delle attività istituzionali della Fondazione;
- c) propone i regolamenti interni;
- d) propone la dotazione organica del personale;
- e) propone la nomina del Direttore;
- f) assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- g) sovrintende alla gestione del patrimonio mobiliare della Fondazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare deliberazioni e compiere atti che rientrino nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo, poi, il tutto alla convalida ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza.

La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta anche al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o di suo impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi spetta, inoltre, a ciascuno dei Consiglieri cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato parte dei propri poteri.



Art. 9 Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone estranee al Consiglio stesso, in possesso di diploma di laurea specialistica, nonché dei requisiti indicati dal Consiglio stesso in relazione alla specificità del ruolo e in coerenza con le finalità della Fondazione.

Il contenuto del contratto di lavoro di diritto privato del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso il contratto si intende risolto con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la nomina del nuovo Direttore.

Il Direttore assicura e sovrintende all'espletamento dell'ordinaria amministrazione nel rispetto delle indicazioni fissate dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

Su richiesta del Presidente il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore assume la qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal d. L.gvo 196/2003 e s.m.i.

Fine del Documento